

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 14 febbraio 2024, n. 72

Istituzione dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, ai sensi dell'art. 133 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

OGGETTO: Istituzione dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, ai sensi dell'art. 133 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA** dell'Assessore all'Urbanistica, Politiche abitative, Case popolari, Politiche del Mare;
- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta Regionale";
- VISTA** la Convenzione Europea del Paesaggio firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata in Italia con Legge 9 gennaio 2006, n. 14, con la quale vengono definiti i principi generali per promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio conformemente agli obiettivi di qualità paesaggistica;
- VISTO** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" (di seguito Codice);
- VISTO,** in particolare, l'art. 133 comma 1 del Codice, che prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, nonché degli Osservatori regionali, istituiti con le medesime finalità, per la formulazione di studi, analisi e proposte per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio;
- VISTA** la Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico";
- VISTA** la Deliberazione del Consiglio Regionale 21 aprile 2021, n. 5, pubblicata sul BURL del 10 giugno 2021, n. 56, Supplemento n. 2, con la quale è stato approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale (di seguito PTPR);
- VISTA** la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 6 febbraio 2008, con la quale vengono definiti gli indirizzi per l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio nelle politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio;
- VISTO** in particolare, il punto 10 della Raccomandazione, che prevede l'istituzione di Osservatori del Paesaggio per l'osservazione delle dinamiche riguardanti il paesaggio ai diversi livelli - locale, regionale, nazionale o internazionale;

- VISTO** il DM 15 marzo 2006, con il quale il Ministero della Cultura (già Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo) ha istituito l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio e con lo stesso decreto ne ha definito composizione, durata e compiti;
- VISTI** i successivi DM 23 gennaio 2008, DM 25 settembre 2008 e DM 18 maggio 2010, concernenti la modifica della composizione, dei compiti e della disciplina dell'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio;
- CONSIDERATO** che la Convenzione Europea del Paesaggio definisce i principi generali per promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio conformemente agli obiettivi di qualità paesaggistica;
- CONSIDERATO** che l'art. 6 "Misure specifiche" della Convenzione Europea del Paesaggio identifica una serie di attività che possono costituire attività di un Osservatorio, quali:
- sensibilizzazione, mediante l'accrescimento della sensibilità della società civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione;
 - formazione ed educazione di specialisti nel settore della conoscenza e dell'intervento sui paesaggi, dei programmi pluridisciplinari di formazione sulla politica, la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio destinati ai professionisti del settore pubblico e privato e alle associazioni di categoria interessate, nonché degli insegnamenti scolastici e universitari che trattino, nell'ambito delle rispettive discipline, dei valori connessi con il paesaggio e delle questioni riguardanti la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione;
 - individuazione e valutazione, mediante individuazione dei propri paesaggi sull'insieme del proprio territorio e valutazione dei paesaggi individuati, tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate;
 - obiettivi di qualità paesaggistica, riguardanti i paesaggi individuati e valutati, previa consultazione pubblica, conformemente all'art. 5 lett. c);
 - applicazione, mediante attivazione degli strumenti di intervento volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei paesaggi;
- CONSIDERATO** che le possibili funzioni degli Osservatori previsti dalla Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa consistono nel:
- descrivere la condizione dei paesaggi in un dato momento;
 - scambiare informazioni su politiche ed esperienze in materia di protezione, gestione e pianificazione, partecipazione pubblica e attuazione a diversi livelli;
 - utilizzare e, se necessario, compilare documenti storici sui paesaggi che potrebbero essere utili per sapere come si sono sviluppati i paesaggi interessati (archivi, testi, fotografie, ecc.);
 - elaborare indicatori quantitativi e qualitativi per valutare l'efficacia delle politiche del paesaggio;
 - fornire dati che consentano di comprendere le tendenze e le previsioni o gli scenari lungimiranti;
- CONSIDERATO** che il Codice attribuisce agli Osservatori istituiti a livello regionale il ruolo di promotori di studi ed analisi per la formulazione di proposte idonee alla

definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, in conformità alle disposizioni degli articoli 131 e 133 del Codice;

CONSIDERATO che il PTPR approvato applica i principi contenuti nella Convenzione Europea del Paesaggio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 31.1 della Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24, "*il PTPR individua ... progetti mirati, misure incentivanti e di sostegno per il recupero, la valorizzazione e la gestione finalizzata al mantenimento dei paesaggi del territorio regionale*";

CONSIDERATO che le Norme del PTPR, all'art. 3, rinviano e contengono le linee guida: sulle fonti di energia rinnovabile, sui percorsi panoramici, sul paesaggio urbano storico e che agli articoli 19, 20 e 21 delineano puntualmente gli obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio, indicando le attività nella Tabella C dei "Paesaggi" quale classificazione di tutela;

CONSIDERATO che gli articoli 57, 58, 59 e 60 delle Norme del PTPR approvato individuano, a tal fine, i seguenti strumenti di attuazione, volti ad assicurare lo sviluppo sostenibile, la gestione e la valorizzazione dei paesaggi:

- i programmi di intervento per il paesaggio;
- i programmi di intervento per la tutela e la valorizzazione del paesaggio agrario e delle architetture rurali;
- i parchi culturali ed archeologici;
- i piani attuativi comunali con valenza paesistica;

CONSIDERATO che l'istituzione dell'Osservatorio Regionale per la qualità del paesaggio garantirebbe il perseguimento della misura specifica "Applicazione" della Convenzione Europea del Paesaggio;

CONSIDERATO che le attività da assegnare all'Osservatorio Regionale per la qualità del paesaggio sono, oltre a quelle previste dalla legge, volte alle seguenti finalità:

- monitoraggio delle dinamiche territoriali in atto e valutazioni sul rischio paesaggistico connesso;
- monitoraggio sull'attuazione del PTPR, con particolare riguardo alla elaborazione degli indicatori sullo stato delle dinamiche dei diversi paesaggi regionali, nonché all'adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni del PTPR;
- indirizzo per la predisposizione degli strumenti di attuazione del PTPR volti al recupero, la valorizzazione e la gestione dei paesaggi del territorio regionale, quali i programmi di intervento per il paesaggio, i programmi di intervento per la tutela e la valorizzazione del paesaggio agrario e delle architetture rurali, i parchi culturali ed archeologici, i piani attuativi comunali con valenza paesistica, individuati, rispettivamente, dagli articoli 57, 58, 59 e 60 delle Norme del PTPR approvato;
- individuazione e valorizzazione di ambiti prioritari per progetti di recupero, riqualificazione e gestione; aree con fenomeni di frazionamento fondiario; aree a rischio paesaggistico; interventi sui detrattori paesaggistici dismessi; distretti urbani da riqualificare; valorizzazione delle visuali, dei punti di vista e dei percorsi;

- promozione di iniziative di integrazione fra tutela e valorizzazione dei paesaggi agrari e programmazione agricola e di sviluppo rurale;
- valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione delle politiche di gestione e valorizzazione del paesaggio;
- raccolta di contributi da parte di associazioni per la tutela e la valorizzazione del paesaggio, così come della società civile, sotto forma di segnalazioni localizzate sui valori del paesaggio, sul suo degrado, su buone o cattive pratiche, mediante predisposizione di una specifica piattaforma digitale (sito web) dedicata al paesaggio;
- collaborazione con l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, nonché con la rete degli Osservatori regionali;

CONSIDERATO che l'Osservatorio rappresenta uno strumento utile per monitorare le trasformazioni del territorio e la qualità paesistica attraverso l'analisi comparativa sui cambiamenti in atto e, pertanto, può rappresentare sicuramente uno strumento utile per conseguire l'aggiornamento periodico e l'implementazione del PTPR approvato;

RITENUTO pertanto necessario istituire l'Osservatorio Regionale per la qualità del paesaggio presso la Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, in quanto competente in materia di pianificazione paesaggistica e territoriale;

RITENUTO opportuno che l'Osservatorio Regionale per la qualità del paesaggio, in relazione alle funzioni svolte, produca una Relazione annuale sulla propria attività e un Rapporto biennale sullo stato delle politiche per il paesaggio;

RITENUTO che tale organismo debba essere composto da tutti i soggetti interessati ed essere in grado di individuare proposte per la tutela e la valorizzazione del paesaggio;

RITENUTO che l'istituendo Osservatorio Regionale per la qualità del paesaggio sia composto da:

- un Presidente, individuato nel Direttore della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica o suo delegato;
- dal Dirigente dell'Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta;
- dal Dirigente dell'Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica;
- un dirigente della Direzione Regionale Ambiente o suo delegato;
- un dirigente della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste o suo delegato;
- un rappresentante delle principali associazioni di protezione ambientale (FAI, Italia Nostra, Legambiente, WWF);
- un rappresentante designato dal Consiglio nazionale degli Ordini degli architetti;
- un esperto in materia di pianificazione del paesaggio scelto tra i soggetti di elevata competenza;
- un esperto in materia di tutela e di valorizzazione del paesaggio scelto tra persone di elevata competenza;
- un rappresentante del Ministero della Cultura;

- una Segreteria tecnico-scientifica, costituita dal personale assegnato alla Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica;

ATTESO che i componenti dell'Osservatorio durano in carica cinque anni e comunque non oltre la data di scadenza della legislatura regionale e sono nominati con Decreto del Presidente della Regione Lazio;

ATTESO che la partecipazione all'Osservatorio Regionale per la qualità del paesaggio non comporta la corresponsione di alcun ulteriore compenso a carico dell'Amministrazione Regionale;

CONSIDERATO che, per l'esame di problematiche specifiche, possono essere chiamati a partecipare alle attività dell'Osservatorio altri soggetti, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni espressione della società civile e docenti universitari;

TENUTO CONTO che, a tal fine, la Regione può, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, stipulare intese e convenzioni con università, archivi ed enti culturali e di ricerca;

RITENUTO pertanto opportuno che, laddove necessario, l'Osservatorio Regionale per la qualità del paesaggio potrà ricorrere ad attività di studio e ricerca su tematiche specifiche, mediante la promozione di appositi bandi e/o la stipula di apposite Convenzioni con le università, archivi ed enti culturali e di ricerca, sulla base di uno schema di convenzione tipo, che sarà approvato con successivo atto amministrativo;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

• di istituire, ai sensi dell'art. 133 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'Osservatorio Regionale per la qualità del paesaggio presso la Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, con le seguenti finalità:

- monitoraggio delle dinamiche territoriali in atto e valutazioni sul rischio paesaggistico connesso;
- monitoraggio sull'attuazione del PTPR, con particolare riguardo alla elaborazione degli indicatori sullo stato delle dinamiche dei diversi paesaggi regionali, nonché all'adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni del PTPR;
- indirizzo per la predisposizione degli strumenti di attuazione del PTPR volti al recupero, la valorizzazione e la gestione dei paesaggi del territorio regionale, quali i programmi di intervento per il paesaggio, i programmi di intervento per la tutela e la valorizzazione del paesaggio agrario e delle architetture rurali, i parchi culturali ed archeologici, i piani attuativi comunali con valenza paesistica, individuati, rispettivamente, dagli articoli 57, 58, 59 e 60 delle Norme del PTPR approvato;

- individuazione e valorizzazione di ambiti prioritari per progetti di recupero, riqualificazione e gestione; aree con fenomeni di frazionamento fondiario; aree a rischio paesaggistico; interventi sui detrattori paesaggistici dismessi; distretti urbani da riqualificare; valorizzazione delle visuali, dei punti di vista e dei percorsi;
 - promozione di iniziative di integrazione fra tutela e valorizzazione dei paesaggi agrari e programmazione agricola e di sviluppo rurale;
 - valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione delle politiche di gestione e valorizzazione del paesaggio;
 - raccolta di contributi da parte di associazioni per la tutela e la valorizzazione del paesaggio, così come della società civile, sotto forma di segnalazioni localizzate sui valori del paesaggio, sul suo degrado, su buone o cattive pratiche, mediante predisposizione di una specifica piattaforma digitale (sito web) dedicata al paesaggio;
 - collaborazione con l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, nonché con la rete degli Osservatori regionali;
- di stabilire che l'Osservatorio Regionale per la qualità del paesaggio, relativamente alle funzioni svolte, produca una Relazione annuale sulla propria attività e un Rapporto biennale sullo stato delle politiche per il paesaggio;
 - di stabilire che l'Osservatorio Regionale per la qualità del paesaggio sia composto da:
 - un Presidente, individuato nel Direttore della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica o suo delegato;
 - dal Dirigente dell'Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta;
 - dal Dirigente dell'Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica;
 - un dirigente della Direzione Regionale Ambiente o suo delegato;
 - un dirigente della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste o suo delegato;
 - un rappresentante delle principali associazioni di protezione ambientale (FAI, Italia Nostra, Legambiente, WWF);
 - un rappresentante designato dal Consiglio nazionale degli Ordini degli architetti;
 - un esperto in materia di pianificazione del paesaggio scelto tra i soggetti di elevata competenza;
 - un esperto in materia di tutela e di valorizzazione del paesaggio scelto tra persone di elevata competenza;
 - un rappresentante del Ministero della Cultura;
 - una Segreteria tecnico-scientifica, costituita dal personale assegnato alla Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica;
 - di provvedere con Decreto del Presidente alla nomina dei componenti dell'Osservatorio Regionale per la qualità del paesaggio;
 - di rinviare a successivi provvedimenti l'eventuale approvazione di bandi e/o convenzioni con le università, archivi ed enti culturali e di ricerca, per le attività di studio e ricerca su tematiche specifiche.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio al seguente link:
<https://www.regione.lazio.it/cittadini/urbanistica/pianificazione-paesaggistica/osservatorio/regionale/qualita/paesaggio>